



Regione Lombardia

Agricoltura

Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Allegato 5:

**FORME PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E
STRUMENTI FINANZIARI**

Finalità

Per facilitare la realizzazione degli investimenti e sviluppare al meglio le strategie e gli obiettivi economici dei beneficiari la Regione Lombardia, in adempimento all'Articolo 71 paragrafo 5 del Reg. 1698/2005, mette a disposizione forme di contributo e strumenti finanziari in grado di rispondere alle esigenze aziendali nel medio e lungo periodo.

Base normativa di riferimento

Regolamento del Consiglio (CE) 1698/2005 art. 71 par. 5

Regolamento della Commissione (CE) 1974/2006 Capo IV Sez. 1 Sottosez. 2 art. 49

Regolamento della Commissione (CE) 1974/2006 Capo IV Sez. 1 Sottosez. 3 artt. 50 - 51 - 52

Legge Regionale n. 7/2000

Forme di aiuto

Le forme previste per gli aiuti sono le seguenti:

- a) Conto capitale: una o più erogazioni in base agli stati di avanzamento (con previa garanzia fideiussoria) del progetto (investimento) e un saldo finale. Questa forma è stata già utilizzata nella programmazione 2000/2006.
- b) Conto interessi: gli interventi saranno calcolati in equivalente sovvenzione con un abbuono di interessi su mutui dalla durata variabile in base alla misura di intervento, alla tipologia dell'investimento e alle esigenze del beneficiario.
- c) Garanzie: il beneficiario che ha scelto la forma conto interessi potrà avvalersi di un sistema integrato di garanzie con intervento regionale; anche in questo caso, il costo della garanzia sarà calcolato in equivalente sovvenzione.
- d) Fondo di rotazione: erogazione di un prestito da parte di un "fondo prestiti" con restituzione al fondo stesso del capitale a tasso agevolato.

Modalità applicative

Il Programma di Sviluppo Rurale definirà, nelle disposizioni attuative di ciascuna misura, le forme di aiuto applicabili alla misura stessa, che potranno essere proposte anche in forma alternativa, con possibilità di opzione da parte del beneficiario.

Le forme di aiuto in conto interessi, garanzie e fondo di rotazione potranno essere attivate nelle seguenti misure strutturali:

ASSE 1

Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"

Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale"

ASSE 2

Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli"

Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole"

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”

ASSE 3

Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”

Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese”

Misura 313 “Incentivazioni di attività turistiche”

Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”

Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”

ASSE 4

“Attuazione delle strategie di sviluppo locale”

“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

“Animazione, acquisizione di competenze e gestione dei Gruppi di Azione Locale”

Per l’accesso ai benefici previsti da tali misure strutturali, le imprese dovranno presentare un **piano aziendale (business plan)** che dovrà prevedere almeno le seguenti descrizioni:

- a) la situazione iniziale dell’azienda;
- b) gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della azienda;
- c) i dettagli relativi agli investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda;
- d) l’eventuale richiesta di incentivazione di altre misure;
- e) le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti.

In ogni caso, non potranno essere sostenuti investimenti richiesti da aziende in difficoltà secondo la definizione che di questa espressione è fornita dalle linee guida comunitarie sugli Aiuti di Stato per il recupero e la riorganizzazione delle aziende in difficoltà.

Disposizioni per le diverse forme di aiuto

a) Aiuti in conto capitale

L’aiuto in conto capitale consiste in una o più erogazioni di contributi, a sostegno dell’investimento realizzato, e un saldo finale.

L’aiuto può prevedere una anticipazione, nella misura massima del 20%, in seguito all’inizio lavori, e successive erogazioni su stati di avanzamento del progetto, ed un saldo finale, da erogare in seguito alla conclusione dei lavori e del relativo accertamento finale, esperito dall’ente delegato.

Per le erogazioni degli aiuti in anticipazione e/o su stato di avanzamento dei lavori dovrà essere prevista la presentazione di apposita fideiussione, pari al 110% dell’importo anticipato, secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative delle singole misure del Programma di Sviluppo Rurale.

L’intensità dell’aiuto verrà determinata per ogni singola misura del Programma di Sviluppo Rurale, nel rispetto dei massimali definiti dalle disposizioni comunitarie.

Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto capitale dovesse ricorrere al credito per finanziare l’investimento e chiedesse di avvalersi del regime delle garanzie con intervento regionale, l’intensità dell’aiuto comprenderà anche il costo necessario all’acquisizione delle garanzie stesse e

delle spese per l'acquisizione del prestito, nel rispetto dell'equivalente sovvenzione stabilita dal Programma di Sviluppo Rurale.

b) Aiuti in conto interesse

L'aiuto in conto interessi consiste in un contributo finalizzato all'abbuono degli interessi, su mutui dalla durata variabile, in base alla misura di intervento, alla tipologia dell'investimento e alle esigenze del beneficiario.

L'aiuto, che verrà calcolato in equivalente sovvenzione lordo, potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi e, comunque, non potrà essere superiore all'entità dell'aiuto, definito dalle singole misure del Programma di Sviluppo Rurale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

L'importo dell'aiuto in conto interessi potrà prevedere un'erogazione in acconto, previa presentazione di apposita fideiussione, in seguito all'inizio lavori, nella misura massima del 20% dell'importo dell'aiuto ed un saldo, in seguito all'accertamento finale, esperito dall'ente delegato secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della misura del Programma di Sviluppo Rurale.

Alla domanda di acconto dovrà essere allegata copia del contratto di mutuo, rilasciato dall'istituto di credito, o documentazione analoga.

L'importo dell'aiuto spettante a saldo, in luogo delle erogazioni in annualità, verrà erogato in unica soluzione, attualizzando, al momento dell'erogazione, l'importo dell'aiuto stesso, dopo aver detratto il costo delle spese accessorie per l'acquisizione del mutuo e delle eventuali spese per acquisizione delle garanzie previste dal sistema regionale.

Ai fini dell'attualizzazione dell'importo dell'aiuto, verrà utilizzato il tasso di riferimento, applicabile al momento dell'erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet dell'Unione Europea (che verrà periodicamente pubblicato anche sul sito della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia) e le rimanenti annualità previste dal piano di ammortamento del mutuo.

c) Aiuti sulle Garanzie

L'aiuto sulle garanzie, il cui valore viene calcolato in equivalente sovvenzione lordo, consiste nella facilitazione dell'accesso al credito attraverso il rilascio di garanzie concesse dai soggetti costituenti il sistema regionale delle garanzie, di cui all'Aiuto di Stato N 83/A/2005 "Istituzione di un regime di garanzia per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali", autorizzato dalla Decisione Commissione Europea C(2005) 1741 del 03/06/2005, e all'Aiuto di Stato N 83/B/2005 "Istituzione di un regime di garanzia privo di elementi di aiuto per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali", autorizzato dalla Decisione Commissione Europea C(2006) 812 del 22/03/2006.

d) Aiuti con fondo di rotazione

L'aiuto con fondo di rotazione consiste nella costituzione di un fondo prestiti (di seguito chiamato "fondo"), con restituzione al fondo stesso del capitale a tasso agevolato.

Il fondo dovrà essere costituito dai soggetti e con le modalità previste dall'art. 51 del Reg. CE 1974/2006.

In particolare, i fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti, disciplinati da accordi fra gli azionisti, o come capitale separato in seno a un istituto o intermediario finanziario preesistente. In questo ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.

I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3% del capitale versato, ovvero il 2% nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d'appalto risulti necessaria una percentuale più elevata.

I prestiti concessi dal fondo ai beneficiari, per gli interventi di cui al Programma di Sviluppo Rurale e nell'ambito delle misure che li prevedono, verranno restituiti ad un tasso agevolato a carico del beneficiario, pari alla differenza tra il tasso di mercato concordato con il fondo ed il contributo ad abbattimento tassi attualizzato, definito dalla Regione Lombardia nel rispetto dei massimali d'aiuto prescritti dalle disposizioni comunitarie nell'ambito della misura del Programma di Sviluppo Rurale.

I prestiti concessi dal fondo potranno essere assistiti dalle garanzie regionali. In tal caso, il valore delle garanzie, determinato in equivalente sovvenzione lordo, verrà computato per determinare l'entità dell'aiuto complessivo.

Procedure

Istituzione fondo rischi per garanzie e fondo di rotazione

Modalità applicative

I cofinanziatori del fondo presenteranno all'autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l'altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita degli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR.

Il piano di attività verrà valutato e la sua applicazione sorvegliata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l'altro in termini di risultati tangibili, strategia d'investimento e pianificazione degli investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

Regolamento di gestione del fondo

La Regione Lombardia e l'Ente Gestore del fondo adotteranno, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, un regolamento contenente le disposizioni di funzionamento e gestione del fondo stesso.

Il regolamento stabilirà disposizioni specifiche in relazione a ciascuna misura del Programma di Sviluppo Rurale, per la quale è previsto l'intervento del fondo.

Metodo di calcolo, in conformità all'articolo 49 del Regolamento CE 1974/2006 per abbuono e abbattimento tassi di interesse

a) Abbuono interessi

L'importo dell'aiuto a saldo, sotto forma di abbuono degli interessi attualizzato, verrà liquidato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) al beneficiario.

Il calcolo del valore da prendere in considerazione per la attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato nel seguente modo.

1) Determinazione dell'importo complessivo degli interessi maturanti sul prestito

L'importo complessivo degli interessi verrà determinato dal piano di ammortamento del mutuo, applicando le previste formule finanziarie.

Si dovrà procedere, pertanto, alla determinazione della rata periodica di ammortamento.

Moltiplicando la rata di ammortamento per il numero delle annualità (o delle rate complessive), si otterrà l'importo complessivo di capitale più interessi da rimborsare all'istituto mutuante e, pertanto, detraendo da tale importo il capitale iniziale, si otterrà l'importo degli interessi.

2) Verifica della quota di interessi da attualizzare

Si procederà alla verifica che l'importo degli interessi maturati sul mutuo non superi l'importo massimo di contributo previsto dalla misura del Programma di Sviluppo Rurale; in caso contrario, dovrà essere preso in considerazione l'importo massimo di contributo concedibile, dal quale verranno detratte le spese accessorie per l'erogazione del mutuo.

Dall'importo così determinato, qualora il beneficiario avesse richiesto di beneficiare anche dell'aiuto sulle garanzie, oltre alle spese accessorie per l'erogazione del mutuo, dovrà essere detratto il costo delle garanzie.

L'importo così ottenuto costituirà l'ammontare del contributo in abbuono degli interessi, che dovrà essere attualizzato.

3) Attualizzazione del contributo

Per l'attualizzazione del contributo si dovrà ricorrere alla formula finanziaria di attualizzazione, utilizzando il tasso di riferimento già descritto alla lett. b) del paragrafo "Disposizioni per le diverse forme di aiuto".

L'importo così ottenuto costituirà il contributo attualizzato che dovrà essere liquidato al beneficiario.

b) Contributo conto interessi su fondo di rotazione

Per quanto concerne il metodo di calcolo del contributo da erogare nel caso del fondo di rotazione, si procederà in modo analogo a quanto descritto nel precedente paragrafo a).

In questo caso, il contributo verrà liquidato direttamente dall'Organismo Pagatore Regionale al fondo, anziché al beneficiario.